

io sostengo e voto l'ordine del giorno proposto dalla Commissione; e non è possibile adottarne uno diverso, perchè questo sarebbe una violazione flagrante della legge sulla guardia nazionale, legge che noi dobbiamo rispettare.

PRESIDENTE. Il deputato Miceli ha facoltà di parlare.

MICELI. L'onorevole Sanguinetti combatte la petizione sostenuta dall'onorevole mio amico Lazzaro in nome della libertà, e dice che da questi banchi si appoggia una petizione la quale è basata sopra un principio antiliberale.

Io convergo coll'onorevole Sanguinetti che la guardia nazionale sia realmente il palladio della libertà; che di questa istituzione il paese e la Camera che rappresenta il paese debbano essere gelosissimi; ma per questa ragione dico che le elezioni degli ufficiali della guardia nazionale, le quali si fanno, quando il voto non è libero, quando vi è la pressione dello stato d'assedio, quando manca la libertà della stampa, quando i cittadini sono sotto l'influenza dei cannoni che circondano la città...

BOGGIO. Domando la parola.

MICELI... queste elezioni, o signori, per gli stessi argomenti addotti dall'onorevole Sanguinetti, debbono esser dichiarate nulle.

Nella specie noi abbiamo una questione di diritto ed una questione di fatto. Io non dirò che pochissime parole sulla questione di fatto, in quanto che essa mi servirà ad illuminare la questione di diritto; mi diffonderò alquanto di più sulla questione di diritto.

La Camera è in facoltà di portare il suo giudizio sulla petizione in questione? Io credo che l'affermativa sia una cosa indubitabile. La Camera ha non solo la facoltà, ma bensì l'obbligo di risolverla.

Se essa ha respinto l'elezione di un deputato perchè fatta sotto lo stato d'assedio, ha la stessissima ragione di respingere le elezioni di ufficiali della guardia nazionale, primo sostegno delle libere istituzioni, quando sono fatte in un'epoca in cui non regna la libertà, e di tutto dispone il potere militare.

Noi abbiamo una legge che regola la guardia nazionale; ma questa legge non contempla il caso in esame.

Nella legge sulla guardia nazionale i Consigli di ricognizione possono dichiarare valida o nulla un'elezione, quando sia o no fatta secondo le forme stabilite nella legge medesima; ma in quella legge non è punto contemplato il grave caso, se si possa dichiarare nulla un'elezione fatta sotto lo stato di assedio. Mancando una legge è certo che ci deve essere nello Stato qualche potere che in una circostanza simile sciogla la questione, e dica: *questa elezione e o non è valida.*

Le leggi in nessuna nazione sono così perfette da provvedere a tutti i casi che possano dar luogo a contestazione. Sotto un Governo assoluto decide la volontà del capo dello Stato; nei Governi costituzionali, affinchè i cittadini non manchino di giustizia, la Camera dee provvedere, e non sempre con una nuova

legge: ma in eventi, come quello che ci occupa, con un voto solenne che soddisfaccia alla necessità del momento e dia una norma per l'avvenire.

La Camera adunque in questa circostanza è chiamata a dichiarare se le elezioni fatte sotto lo stato di assedio sieno nulle o valide; potrà dire che sono valide, e allora non ci sarà da ripetere. Ma se la Camera potrà dare un voto negativo, potrà darlo pure affermativo, ed io spero, che il senno ed il liberalismo di lei la indurranno a disapprovare le elezioni da noi impugnate.

Quando mancano nei Codici le disposizioni che provvedano ad alcuni casi importanti, i cittadini non possono ricorrere al potere esecutivo (e ben diceva l'onorevole ministro dell'interno che nella specie egli non sia competente), quando non possono ricorrere ai tribunali che o per difetto nelle leggi o per altre ragioni siano pure incompetenti; quando non possono ricorrere ai Consigli di ricognizione, perchè essi non hanno facoltà di risolvere una questione di diritto costituzionale, a chi mai dovranno ricorrere? Certo che non potrà risponderci: a nessuno. La rappresentanza della nazione è dunque il solo giudice possibile, il solo competente.

Ora, se ognuno di voi si convincerà, che l'elezione di alcuni ufficiali della guardia nazionale di Napoli, e precisamente di quella quarta legione che fu disciolta per ragioni politiche, fu fatta sotto lo stato d'assedio, se si convincerà inoltre che realmente allora mancò la libertà nella votazione e se non si può permettere che la questione rimanga ulteriormente irresoluta, sarà indispensabile che dichiariate la vostra competenza e pronunciate un verdetto di annullamento.

Io leggerò alla Camera una circolare diretta per ordine del prefetto di Napoli ai vari eletti delle sezioni, riguardante la ricomposizione della legione già disciolta.

Da questo documento voi vedrete che le eliminazioni e le elezioni che si fecero in quella circostanza seguirono per espresso ordine del prefetto, il quale esercitava allora un potere dittatorio, perchè aveva nelle mani il potere militare, il potere civile, il potere politico, insomma ogni specie di potere. Eccola:

« Napoli, 3 ottobre 1862.

(Ricorderete che in ottobre si era in pieno stato d'assedio).

« *Municipio di Napoli, sezione di Montecalvario.*

(In questa copia manca l'indirizzo, ma la circolare fu diretta dallo eletto di Montecalvario, quartiere cui apparteneva la suddetta quarta legione che dovea ricomporsi, a ciascuno eletto degli altri quartieri).

« Signore! Le fo tenere un notamento di militi, i quali appartenevano alla sciolta quarta legione che la Commissione di scrutinio per l'organamento della medesima ha cassato dai ruoli di matricola *per diverse ragioni*, onde, giusta le istruzioni superiori, non si dia